

CAMERA DEI DEPUTATI N. 108

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROMANO, VIZZINI e ROSSI PAOLO

Presentata il 14 giugno 1963

Attribuzione del trattamento economico di sfollamento sino al 58° anno di età a tutti i sottufficiali delle tre Forze armate collocati a riposo per riduzione quadri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo di presentare e di sottoporre al vostro attento esame ha lo scopo di assicurare il beneficio del trattamento economico di sfollamento sino al 58° anno di età ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti delle Forze armate collocati a riposo per effetto dell'articolo 6 dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, 5 settembre 1947, n. 1220, a similitudine del trattamento attuato nei confronti degli aiutanti di battaglia e dei marescialli in genere, per effetto dell'articolo 5 delle stesse leggi sopra citate.

Queste leggi, per gli aiutanti di battaglia e per i tre gradi di marescialli e gradi corrispondenti prevedono il godimento del trattamento economico di sfollamento sino al 58° anno di età; mentre i sergenti maggiori e gradi corrispondenti, per effetto dell'articolo 6 di dette leggi, beneficiano di tale trattamento sino al 14° anno dopo il loro collocamento a riposo.

Il problema è di attualità: basti pensare che, nel novembre del 1963, il 40 per cento circa di questo personale transiterà dal trattamento di sfollamento a quello di puro pensionato.

Infatti, in conseguenza del Trattato di pace, furono rinviati dalle armi diverse mi-

gliaia di sottufficiali del servizio permanente effettivo, molto prima dei limiti di età previsti.

Per attuare questa operazione fu necessaria la emanazione di apposite leggi, che dettero vita ad una regolamentazione nuova, acuendo i contrasti giuridici.

Tali leggi palesano una rilevante trascuratezza dei titoli acquisiti nel tempo precedente dal personale militare sfollato, denunciano profonde discordanze tra condizioni pratiche ed aspetto giuridico, e, soprattutto, sanciscono un trattamento economico differente tra gli stessi sottufficiali allontanati dal servizio.

Infatti le disposizioni relative allo sfollamento prevedono:

con l'articolo 5 il collocamento a riposo dei tre gradi di maresciallo di carriera, con 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo; il trattamento economico prevede, per i primi due anni, lo stipendio per intero in godimento del parigrado in attività di servizio, successivamente, e fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età (58° anno), lo stipendio ridotto ai quattro quinti;

con l'articolo 6 il collocamento a riposo dei sergenti maggiori e gradi corrispondenti di carriera, con 15 anni di servizio utile, di

cui 12 di servizio effettivo; il trattamento economico prevede, per i primi due anni, lo stipendio intero in godimento del pari grado in attività di servizio e, per il periodo di 14 anni, lo stipendio ridotto ai quattro quinti, con successivo collocamento del personale nella posizione di quiescenza, qualunque età abbia raggiunto.

Dalla pratica applicazione dello sfollamento hanno perciò avuto un nocumento ben più grave i sergenti maggiori e gradi corrispondenti, rispetto agli stessi marescialli: infatti questi ultimi hanno potuto godere degli assegni di attività di servizio per un periodo di gran lunga superiore a quello dei sergenti maggiori.

A costoro si è non solo preclusa la possibilità del proseguimento della carriera e, quindi, dell'avanzamento che avrebbe consentito loro di ottenere una maggiore pensione, cioè quella di cui godono i marescialli, ovvero quel coefficiente economico che, permanendo in servizio, avrebbero raggiunto; ma si è inoltre limitato il trattamento di sfollamento ad un periodo di 14 anni, invece

di mantenerlo sino al 58° anno di età, come per i marescialli.

Tale differenziazione contrasta, tra l'altro, con la legge 31 luglio 1954, n. 599, che prescrive il limite di età unico (52 anni per la Marina e l'Aeronautica militare e 55 per l'Esercito) per il collocamento in quiescenza dei marescialli maggiori, marescialli capo marescialli ordinari, sergenti maggiori e gradi corrispondenti.

Per tali motivi abbiamo predisposto la seguente proposta di legge che prevede la procrastinazione del trattamento di sfollamento al 58° anno di età per i sergenti maggiori e gradi corrispondenti collocati a riposo per riduzione di quadri.

Va rilevato che il progetto di legge non comporta alcun onere di spesa immediato, essendo i fondi già stanziati nel corrispondente capitolo del bilancio del Ministero della difesa.

Siamo sicuri, onorevoli colleghi, che, approvando la proposta, si compirà un atto di giustizia nei confronti di una categoria di cittadini che ha servito onestamente e con abnegazione il Paese in pace e in guerra.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo capoverso dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, è sostituito dal seguente:

« Gli aiutanti di battaglia, i marescialli dei tre gradi ed i sergenti maggiori dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, che cessano dal servizio e non sono contemporaneamente immessi negli impieghi civili in base al presente decreto sono: ».

ART. 2.

Il primo capoverso dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1220, è sostituito dal seguente:

« Gli aiutanti di battaglia, i marescialli di 1^a, 2^a e 3^a classe, ed i sergenti maggiori, che cessano dal servizio e non sono contemporaneamente immessi negli impieghi civili in base al presente decreto, sono: ».

ART. 3.

L'articolo 6 dei decreti legislativi specificati nei precedenti articoli è abrogato.

ART. 4.

La lettera b) dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 114, è sostituita dalla seguente:

« b) ad un assegno mensile che, aggiunto al predetto trattamento lo faccia corrispondere, fino al 58° anno di età per gli aiutanti di battaglia, per i marescialli dei tre gradi, per i sergenti maggiori dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica militare, ai quattro quinti del trattamento inerente al grado rivestito dai sottufficiali all'atto della cessazione dal servizio a titolo di stipendio, indennità militare e indennità di carovita ».